

# psicologia della prova

a cura di Cristina Cabras

---

COLLANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINALE  
diretta da GUGLIELMO GIULOTTA

---

giuffrè editore

1996

ISBN 88-14-05556-4

*TUTTE LE COPIE DEVONO RECARE IL CONTRASSEGNO DELLA S.I.A.E.*

© Copyright 1996 Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

---

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 Varese - Via F. Guicciardini 66

IL RAGIONAMENTO GIUDIZIARIO:  
COMPETENZE GENERALI E COMPETENZE SPECIFICHE

di *Patrizia Catellani*

**Introduzione.**

Forse più di quanto avviene in altri ambiti, alla base del ragionamento giudiziario non vi sono solo competenze specifiche, ma anche competenze generali acquisite nella vita quotidiana. Sono di questo tipo la ricostruzione temporale e causale degli eventi, la ricerca di responsabilità e l'emissione di giudizi su persone, tutte attività che svolgiamo di frequente, e che ci consentono di capire e di prevedere la realtà sociale nella quale viviamo. Che il ragionamento giudiziario si differenzi da quello della vita quotidiana è d'altra parte indubbio, vista la peculiarità dei contenuti, il diritto e la lettura giuridica dei fatti, e dello scopo perseguito, la decisione in merito alla violazione di una norma. Sempre a differenza di altri ambiti, in ambito giudiziario si trovano ad operare insieme persone, come i giudici togati, che dispongono di una competenza specifica nel dominio e persone, come i giudici popolari, che tale competenza non possiedono.

Date queste premesse, uno degli obiettivi della psicologia nello studio del ragionamento giudiziario può essere di indagare quanto e in che modo i processi mentali della vita quotidiana trovino applicazione nel contesto giudiziario e per converso quanto invece vi sia di specifico di tale contesto. Muoversi su questo delicato terreno significa, su un piano teorico, contribuire alla discussione, attualmente viva in ambito psicologico, sul tema della generalità o specificità delle competenze e quindi della possibilità di trasferire tali competenze da un settore di conoscenza ad un altro. Su un piano più pratico e applicativo può significare offrire un contributo all'esame di questioni come la formazione dei giudici

al ragionamento o il rapporto tra giudici togati e giudici popolari in camera di consiglio.

Rimandiamo ad altre fonti (cfr. Catellani, 1992; Hastie, 1993) per una presentazione puntuale dello stato della ricerca sulla rappresentazione dei casi giudiziari e sui processi di ragionamento posti in atto dai soggetti per giungere ad una decisione su tali casi. In questa sede rappresentazione e ragionamento nel dominio giudiziario verranno presi in esame solo per quanto riguarda la questione della loro specificità o meno rispetto ad altri domini di conoscenza e rispetto alla vita quotidiana.

### **1. La specificità della rappresentazione in ambito giudiziario.**

L'idea che la rappresentazione costituisca un momento centrale del processo decisionale è piuttosto recente. I modelli decisionali prevalenti in ambito giudiziario, analoghi a quelli sviluppati in altri ambiti, hanno per lo più posto al centro della loro attenzione concetti tutt'affatto diversi.

Consideriamo a titolo di esempio un modello normativo fondato sul concetto di probabilità bayesiana. In base a questo modello il processo decisionale ha come punto di partenza la probabilità a priori che un soggetto sia colpevole. Il comparire di ogni nuovo item di prova sarebbe caratterizzato da un processo di aggiustamento della probabilità, dato dal rapporto tra le prove di colpevolezza e la sommatoria degli elementi di colpevolezza e di innocenza. Al termine di questo processo verrebbe effettuato un confronto tra la probabilità a posteriori cui si è pervenuti e la probabilità che si è assunta come criterio decisionale per la condanna; l'intervento in questa fase di criteri extra-probabilistici, quale la valutazione del rischio sociale legato alla condanna di un innocente, potrebbe determinare delle modifiche ai termini del confronto.

In un modello di questo tipo appare soggiacente l'idea che la decisione sia frutto della sommatoria di una serie di elementi di prova che entrano ad uno ad uno in un calcolo di tipo probabilistico. L'adozione di un approccio probabilistico corretto è sicuramente importante nell'ambito del ragionamento giudiziario. Esso

può essere utile a conferire carattere di più stretta rigerosità al procedere del ragionamento; inoltre può contrastare efficacemente gli errori derivanti dall'applicazione di teorie ingenue di probabilità (cfr. Tversky e Kahneman, 1974). Tuttavia la ricerca empirica ha dimostrato che il processo decisionale effettivamente posto in atto dai soggetti si discosta sensibilmente dal modello bayesiano e la stessa osservazione vale per altri modelli di *decision making*.

Più aderenti a quanto accade nella realtà appaiono i modelli secondo i quali la rappresentazione del caso giudiziario che si costruisce nella mente del soggetto riveste un ruolo determinante nel processo decisionale. In questa prospettiva, di stampo cognitivista, si muove lo *story model* proposto da Pennington e Hastie (1993). L'assunto centrale del modello è che le categorie di cui si chiede ai giurati di tener conto nelle istruzioni per il verdetto (nell'ambito del diritto americano) siano analoghe alle categorie che costituiscono le componenti essenziali nello schema di una storia (eventi iniziali, stati psicologici, obiettivi, azioni, conseguenze). Attraverso una serie di ricerche empiriche Pennington e Hastie hanno dimostrato che i soggetti rappresentano, e quindi rievocano, gli eventi di un caso non nell'ordine in cui li hanno appresi nel corso delle deposizioni testimoniali, ma seguendo i nessi temporali e causali che li collegano, e ricostruendoli attraverso processi inferenziali laddove le informazioni disponibili siano incomplete.

A partire dagli stessi eventi possono essere costruite più storie, ma verrebbe accettata in qualità di spiegazione solo una storia che presenti caratteristiche di completezza e plausibilità, che risponda cioè agli stessi criteri che noi utilizziamo nella vita quotidiana per valutare le storie. Dopo aver appreso le categorie del verdetto il giurato opererebbe un confronto con la storia accettata come valida e successivamente giungerebbe al verdetto.

Nel modello di Pennington e Hastie si pone in evidenza che la ricostruzione di un caso giudiziario si fonda sul riferimento alla conoscenza comune e su processi di ragionamento che compaiono anche nella vita quotidiana. Questo aspetto è sottolineato a tal punto che si finisce per ridurre la ricostruzione del caso a qualsiasi altra ricostruzione di storia. In realtà una stessa storia può esse-

re ricostruita in modo diverso a seconda dello scopo che si persegue (cfr. Kintsch, Greeno, 1985) e nel contesto giudiziario lo scopo che guida la ricostruzione è specifico, cioè quello di giungere ad una decisione attraverso un confronto con le categorie normative. È interessante notare a questo proposito che proprio questa fase di confronto, pur essendo prevista dal modello di Pennington e Hastie, è stata finora quella meno approfondita dagli autori.

La formulazione di inferenze e l'identificazione di nessi temporali-causali hanno luogo in qualunque ricostruzione di storia, ma è in funzione del confronto con il diritto che vengono identificati gli elementi rilevanti e quelli irrilevanti di una « storia » relativa ad un caso giudiziario. È inoltre in funzione di questo confronto che si richiede una verifica accurata, più accurata di quanto si faccia nella vita quotidiana, della plausibilità, coerenza e completezza dell'evento che viene ricostruito, così come si richiede l'esame e l'esclusione della possibilità che una o più versioni alternative dell'evento non possano essere accettate come altrettanto plausibili. Soprattutto quest'ultimo aspetto non è sicuramente proprio della normale ricostruzione di eventi nella vita quotidiana.

In un certo senso è pienamente comprensibile che la ricerca condotta in contesto anglosassone metta in rilievo soprattutto le componenti di analogia con la vita quotidiana nella rappresentazione del caso giudiziario, dato il ruolo assolutamente predominante che la giuria, formata da persone comuni, svolge in quel contesto. In effetti le ricerche di Pennington e Hastie sono state effettuate solo su persone comuni (giurati simulati) e in nessun caso è stato previsto un confronto non solo tra gruppi con competenze diverse, ma nemmeno tra gruppi con livelli di esperienza giudiziaria diversi. In un sistema come il nostro, in cui la decisione è appannaggio di giudici togati o di giurie miste formate da giudici togati e da giudici popolari, può essere invece opportuno domandarsi se il fatto di possedere o meno conoscenza specifica in ambito giudiziario, su base teorica o semplicemente esperienziale, possa determinare differenze nel processo di costruzione della rappresentazione.

Una conferma del ruolo giocato dalla variabile *competenza* viene da una ricerca che ha indagato il ragionamento di magistrati

esperti e inesperti nella soluzione di un problema giudiziario (Cattellani, 1992). Mentre nella rappresentazione della norma non vi sono state differenze rilevanti tra i due gruppi di magistrati, nella rappresentazione del caso giudiziario sono emerse differenze consistenti. In primo luogo gli inesperti hanno dedicato meno spazio degli esperti alla ricostruzione del caso, come se avessero temuto in qualche modo di cadere nei riferimenti alla conoscenza comune e avessero superato questo rischio cercando di concentrarsi sulla riflessione giuridica più che su quella fattuale.

In secondo luogo gli esperti, più degli inesperti, hanno ricostruito il caso in funzione del confronto con il diritto e la giurisprudenza. Entrambi i gruppi hanno effettuato inferenze, come avviene nella ricostruzione di eventi nella vita quotidiana, ma gli esperti hanno effettuato più spesso inferenze rilevanti, a detta degli stessi esperti, ai fini della decisione.

Infine gli esperti hanno preso in esame fatti ipotizzati più spesso degli inesperti. Ipotizzare fatti ha avuto per il giudice esperto sostanzialmente due scopi: a) ricercare nuovi fatti per completare la propria ricostruzione del caso giudiziario in esame; b) valutare possibili ricostruzioni alternative alla propria. In particolare i fatti ipotizzati sono comparsi specialmente con funzione argomentativa di giustificazione della ricostruzione proposta e di smentita delle ricostruzioni proposte (o proponibili) da altri.

La differenza tra esperti e inesperti sembra indicare che una specificità nella ricostruzione del caso giudiziario esiste. Non sembra dunque sufficiente, anche se è sicuramente utile, identificare le somiglianze della rappresentazione in ambito giudiziario con quella della vita quotidiana. È altrettanto importante, per descriverla adeguatamente, identificarne gli aspetti specifici.

## **2. La specificità del ragionamento giudiziario.**

Oltre che per la rappresentazione anche per i processi di ragionamento è possibile indagare l'eventuale specificità dovuta al contesto giudiziario. Un'indagine di questo tipo può essere effettuata non solo attraverso il confronto tra esperti ed inesperti, come nella ricerca sopra ricordata, ma anche attraverso il confronto

tra esperti nel dominio giuridico, esperti in altri domini di conoscenza e persone comuni. Secondo alcuni (cfr. Amsel, Langer, Loutzenhiser, 1991) questo sarebbe addirittura un metodo privilegiato di studiare la specificità del ragionamento. Mentre infatti il confronto tra persone più o meno competenti in un dominio consentirebbe di individuare le caratteristiche specifiche dei *problemi* di quel dominio, il confronto tra esperti e persone con competenze diverse o con nessuna competenza metterebbe in rilievo l'eventuale specificità del *modo* di ragionare in quel dominio.

La questione dell'esistenza o meno di modalità di ragionamento peculiari di un dato dominio di conoscenza è molto discussa in psicologia cognitiva e non è certo di facile risoluzione. La contrapposizione tra capacità di ragionamento generali e specifiche di un dominio ricorda, sia pure in termini diversi, un dibattito che risale agli inizi della psicologia sperimentale, tra coloro che sostenevano l'esistenza di un fattore generale di intelligenza e coloro che invece sostenevano l'esistenza di più fattori distinti.

Nell'attuale approccio della psicologia cognitiva la questione della specificità viene affrontata in collegamento con il tema molto dibattuto del *transfer* degli apprendimenti, cioè della possibilità o meno di trasferire ciò che si è appreso in un contesto ad un altro contesto. Nel dibattito su questo tema emergono due posizioni in contrasto tra loro. Una posizione a favore della possibilità di trasferire certe capacità di ragionamento da un dominio ad un altro è quella sostenuta da Nisbett e dai suoi collaboratori. Un soggetto che riceve un *training* in un determinato dominio di ragionamento acquisirebbe strategie che sarebbe indotto poi ad applicare anche in domini diversi o nella vita quotidiana (Lehman, Lempert, Nisbett, 1988; Fong, Nisbett, 1991).

Questa posizione appare in contrasto con i risultati di alcune ricerche sul *transfer* analogico, secondo le quali il contenuto dei problemi è di importanza rilevante nella possibilità di trasferire a problemi nuovi strategie di soluzione già adottate in precedenza. In un problema è possibile operare una distinzione tra *caratteristiche superficiali*, legate al contenuto del problema stesso, e *caratteristiche profonde*, legate alla struttura del problema e quindi in certo modo svincolate dal suo specifico contenuto. A lungo si è

sostenuto che è il riconoscimento delle caratteristiche profonde che consente di estendere una strategia di soluzione da un problema ad un altro. Più di recente tuttavia si è messo in evidenza che tra le caratteristiche superficiali di un problema ve ne sono alcune che sono rilevanti per la rievocazione sia del problema sia della strategia di soluzione adottata per il problema stesso; se queste caratteristiche si ripresentano in un problema nuovo, il transfer della strategia di soluzione dal vecchio al nuovo problema risulta facilitato (Ross, 1989; Reeves, Weisberg, 1993). Di conseguenza nel transfer degli apprendimenti avrebbero rilievo non solo le somiglianze di struttura tra il vecchio e il nuovo, ma anche le somiglianze di contenuto.

Pur tenendo presente che il dibattito sull'esistenza o meno di una specificità del ragionamento nei vari domini è tuttora vivo, si può esaminare più in dettaglio la questione della specificità del ragionamento giuridico, a partire dai risultati delle poche ricerche finora svolte in questo campo.

Lehman, Lempert e Nisbett (1988) hanno confrontato le capacità di ragionamento di studenti appartenenti a corsi di laurea diversi, precisamente medicina, psicologia, chimica e diritto. Sono stati studiati tipi diversi di ragionamento, ossia il ragionamento statistico, quello di tipo causale proprio della ricerca sperimentale e quello di tipo condizionale. La ricerca di Lehman e collaboratori consisteva nel proporre agli studenti dei diversi corsi di laurea, all'inizio e in un momento successivo del loro percorso disciplinare, prove relative a ciascuno dei tre tipi di ragionamento indagati. Tali prove consistevano nella soluzione di problemi collocati sia in un contesto scientifico sia in un contesto proprio della vita quotidiana.

Sulla base dei risultati ottenuti Lehman e collaboratori sono giunti alla conclusione che una formazione di tipo medico o psicologico migliora tutti e tre i tipi di ragionamento indagati, una formazione di tipo giuridico migliora solo il ragionamento condizionale e infine una formazione nelle materie chimiche non migliora nessuno di questi ragionamenti. Naturalmente, a detta dei ricercatori stessi, questa conclusione deve essere accettata con cautela, se si tiene conto del fatto che possono esserci notevoli

differenze nel percorso formativo di università diverse e che le prove riguardavano solo determinati aspetti dei particolari tipi di ragionamento indagati.

Il risultato relativo al positivo rapporto tra formazione giuridica e ragionamento condizionale appare in sostanziale accordo con quanto emerso dal confronto tra magistrati esperti e inesperti (Catellani, 1992), che cioè i primi tendono ad utilizzare inferenze ipotetiche e strutture frasali del tipo 'se...allora' più di quanto facciano i secondi. Poiché tuttavia nella ricerca di Lehman e collaboratori il ragionamento condizionale è migliorato anche in psicologi e medici, le conclusioni di questi autori non sembrano deporre a favore dell'esistenza di uno stile di ragionamento unicamente e specificamente legale.

A partire dai risultati di Lehman e collaboratori, Amsel, Langer e Loutzenliiser (1991) si sono proposti di indagare ulteriormente il tema della specificità del ragionamento giuridico. L'attenzione di questi autori si è rivolta in modo particolare al tema del ragionamento causale, nell'ipotesi che vi siano alcune modalità di tale ragionamento che potrebbero caratterizzare i giuristi rispetto ad altri.

Il disegno di ricerca utilizzato da Amsel e collaboratori deriva da una riflessione teorica sulle analogie e differenze negli scopi e nella struttura del ragionamento causale rispettivamente in ambito giuridico, in ambito psicologico e nell'ambito della vita quotidiana. Così per quanto riguarda gli scopi Amsel e collaboratori pongono in evidenza il peso diverso che nei diversi ambiti assumono il ragionamento causale in funzione di spiegazione degli eventi e il ragionamento causale in funzione di attribuzione di responsabilità o colpa. Entrambi i tipi di ragionamento esistono nei diversi ambiti, ma è evidente che il secondo ha più ampio spazio nell'ambito giuridico. Secondo alcuni esso addirittura caratterizza il ragionamento in termini di interpretazione del diritto rispetto a quello in termini di ricostruzione del fatto.

Se anche ci si limita ad esaminare il ragionamento causale in termini di spiegazione, è possibile identificare differenze tra la spiegazione giuridica e quella psicologica. Amsel e collaboratori rilevano che la prima è volta alla ricostruzione di un fatto parti-

colare, mentre la seconda è volta alla generalizzazione. Infatti in ambito legale il ragionamento fattuale ha lo scopo di giungere a decidere se uno specifico fatto rientri o meno nel campo di applicazione di una norma, o comunque sia da considerarsi analogo a casi precedenti. In ambito psicologico invece la spiegazione di un fatto spesso viene verificata su altri fatti della stessa natura e l'obiettivo è di individuare delle costanti che si possano applicare a più fatti con le stesse caratteristiche. Sembra opportuno precisare che il particolare ambito psicologico considerato da Amsel in questo confronto è quello della ricerca scientifica che, come avviene per altre discipline, per l'appunto ha obiettivi di ripetibilità e generalizzabilità. Tali obiettivi potrebbero non essere altrettanto presenti in ambiti psicologici di tipo diverso, ad esempio quelli a carattere psicoterapeutico.

Anche per quanto riguarda la *struttura* della spiegazione Amsel e collaboratori individuano differenze tra i diversi contesti, dovute alla presenza di vincoli differenti. Nel contesto giuridico la ricerca causale è di tipo *retrospettivo*, nel senso che ci si trova di fronte ad un determinato effetto e si procede per risalire alla causa o alle cause che lo hanno generato; il procedimento mentale seguito può essere definito come *diagnostico* ed è assimilabile in un certo senso a quello seguito dal medico, che deve risalire dai sintomi alla malattia che li ha generati. Diverso è il modo di procedere nel contesto psicologico, e anche in questo caso Amsel e collaboratori si riferiscono più specificamente al contesto della ricerca psicologica basata su disegno sperimentale o quasi-sperimentale. In tale contesto si definiscono a priori le cause, le cosiddette variabili indipendenti, e si va alla ricerca dei relativi effetti, ossia le variabili dipendenti. La ricerca causale è quindi di tipo *predittivo* e il modo di ragionare è *prognostico*.

I diversi scopi e vincoli della spiegazione causale hanno un riflesso sulle regole inferenziali sulle quali si basa il ragionamento. I tre tipi di inferenza causale presi in esame da Amsel e collaboratori possono essere sintetizzati come segue:

- a) *inferenza basata sul meccanismo*: si tratta di stabilire se una causa produce un effetto attraverso un meccanismo;
- b) *inferenza basata sulla covariazione*: si tratta di stabilire se una causa e un effetto sono associati statisticamente;

c) *inferenza basata sul contesto*: si tratta di trarre informazione dallo stesso contesto causale, utilizzando criteri come la contiguità temporale, la contiguità spaziale, la similarità tra eventi. La *regola controfattuale* è di questo tipo e consiste nel confrontare l'attuale sequenza di eventi, che ha determinato un certo effetto, con una sequenza ipotetica che non avrebbe determinato quell'effetto.

All'applicazione dell'una o dell'altra di queste regole corrispondono tre tipi diversi di spiegazione di un evento dato, cioè i seguenti:

a) *meccanismo*: C ha causato E attraverso il meccanismo M;

b) *covariazione*: C è stata associata ad E in passato;

c) *controfattuale*: se C non avesse avuto luogo E non avrebbe avuto luogo.

La situazione sperimentale utilizzata da Amsel e collaboratori consisteva nella proposta di nove diversi scenari ad un campione formato rispettivamente da giuristi, psicologi e adulti senza specifica competenza in ambito psicologico o legale (studenti di psicologia e poliziotti). Gli scenari riguardavano l'ambito giuridico, quello psicologico e quello della vita quotidiana. La presentazione comprendeva: la descrizione di un certo evento, una serie di informazioni collegate a tale evento e tre diverse possibili affermazioni a favore dell'esistenza di un nesso causale tra due dei fatti facenti parte dell'evento. I soggetti venivano richiesti di valutare su una scala quanto ritenessero convincente ciascuna delle tre affermazioni. Ad esempio uno degli eventi riguardava un tifoso che raccontava ad un amico di aver dato un calcio alla sua televisione e di aver ottenuto così un'immagine più nitida, grazie alla quale si era potuto godere appieno la finale della Coppa dei Campioni. Le tre affermazioni erano le seguenti:

a) se Davide non avesse dato un calcio alla televisione, non ci sarebbe stata un'immagine più nitida (giustificazione di tipo meccanico);

b) Davide tende ad ottenere un'immagine più nitida ogni volta che dà un calcio alla televisione (giustificazione di covariazione);

c) grazie al calcio dato alla televisione i cavi allentati sono andati a posto e così l'immagine è divenuta più nitida (giustificazione di tipo controfattuale).

I risultati della ricerca hanno indicato che la spiegazione meccanica è comune a giuristi, psicologi e persone comuni, quella basata sulla covariazione è più frequente negli psicologi e quella controfattuale è invece più frequente nei giuristi. Conformemente alla diversità di scopi e di struttura della spiegazione causale in psicologia e in diritto, gli esperti nell'uno e nell'altro campo mostrerebbero di avere una diversa organizzazione delle regole di inferenza causale, tale per cui negli psicologi prevarrebbe il ricorso a regole di tipo prognostico, come il meccanismo e la covariazione, mentre nei giuristi prevarrebbe il ricorso a regole di tipo diagnostico, tra le quali si colloca quella controfattuale.

Mentre nella ricerca di Lehman era emersa una maggiore influenza della formazione psicologica rispetto a quella giuridica nel migliorare il ragionamento causale, nella ricerca di Amsel questo risultato non viene confermato, ed emerge piuttosto che i due percorsi formativi hanno un'influenza su tipi diversi di ragionamento causale. Secondo Amsel il tipo di ragionamento causale indagato da Lehman era quello più proprio degli psicologi e vi è invece un tipo di ragionamento causale, come quello controfattuale, che appare più caratteristico dei giuristi. Il risultato ottenuto viene anche letto da Amsel come indicatore della presenza di una specificità del ragionamento giuridico rispetto ad altri ed in particolare rispetto a quello psicologico.

Pur giungendo a risultati in parte diversi, le due ricerche sono apparse in sostanziale accordo nell'affermare che un *training* in un dominio specifico determina un cambiamento nel modo di ragionare che si estende anche ai problemi della vita quotidiana. Infatti i risultati ottenuti da Lehman sono stati analoghi nel caso di problemi scientifici e nel caso di problemi di vita quotidiana. Parimenti nel caso della ricerca di Amsel non si sono osservate differenze significative nella prestazione dei soggetti in funzione del fatto che i contenuti del compito proposto si riferissero o meno al dominio specifico di competenza. La conclusione delle due ricerche è dunque che un modo di ragionare derivante dall'acqui-

sizione di una competenza specifica verrebbe trasferito anche ad altri domini o comunque ad un contesto che non è quello professionale. È come dire che lo psicologo ragiona sempre da psicologo, il medico da medico, il giurista da giurista.

Il tema meriterebbe di essere ulteriormente esaminato, perché si può invece ipotizzare che il contesto sia rilevante e che le stesse persone utilizzino in realtà modi diversi di ragionare in contesti diversi. Nel caso specifico delle due ricerche citate bisognerebbe indagare più a fondo l'effettiva diversità di contesto delle situazioni sperimentali proposte. Pur variando nei contenuti, non è escluso infatti che la struttura del compito percepita dai soggetti sia rimasta la stessa a causa della somiglianza nella modalità di presentazione dei diversi scenari, quelli di tipo scientifico e quelli della vita quotidiana. Si potrebbe ad esempio pensare che il modo di proporre i problemi della vita quotidiana nelle due ricerche sia così formalizzato e lontano da quanto avviene dalla realtà da indurre i soggetti competenti in un determinato settore ad affrontare anche questi problemi in modo « scientifico ».

Lo stesso Amsel, come si è visto, ha messo in evidenza che gli scopi del ragionamento causale nella vita quotidiana e nell'ambito legale non sono gli stessi. Di conseguenza, se può essere vero che modalità di ragionamento acquisite in un dominio possono divenire parte del patrimonio mentale di un individuo ed essere trasferite anche alla vita quotidiana, è altrettanto lecito ipotizzare che uno stesso individuo modifichi le proprie strategie di ragionamento in funzione dello scopo che intende raggiungere e del contesto in cui tale ragionamento ha luogo.

Quanto dimostrato da Amsel, che cioè la spiegazione controfattuale è più frequente nei giuristi, non significa che essa non possa comparire anche nel ragionamento di persone comuni. Alcune ricerche hanno dimostrato infatti che questo ragionamento è presente, in determinate condizioni, anche nella vita quotidiana (Einhorn, Hogarth, 1986; Lipe, 1991; Wells, Gavanski, 1989).

Una condizione che nella vita quotidiana favorisce il ricorso ad una spiegazione di tipo controfattuale è la percepita anormalità dell'evento da spiegare: la spiegazione sulla base di un possibile evento alternativo avviene più frequentemente nel caso che l'even-

to accaduto sia percepito dal soggetto come anormale o eccezionale. È più facile insomma evocare un evento non presente quando tale evento rappresenti per il soggetto la normalità di fronte ad un evento presente percepito invece come anormale. Vi sono diversi fattori che possono determinare la percepita normalità o anormalità di un evento; tra questi si può ricordare la distanza temporale tra un certo evento e la sua alternativa controfattuale (cfr. Miller, Turnbull, McFarland, 1990).

Questo fattore è stato manipolato in una ricerca di Macrae, Milne e Griffiths (1993), nell'intento di verificare l'influenza che può avere il ricorso ad una spiegazione controfattuale sulla percezione di un comportamento criminale. In una delle situazioni proposte veniva presentato ai soggetti un episodio relativo ad una famiglia che si assenta da casa durante le vacanze per un periodo di due mesi durante il quale la casa viene svaligiata; in una delle due versioni presentate il furto avveniva il giorno prima del ritorno a casa della famiglia (bassa distanza temporale dall'alternativa « assenza del furto »), nell'altra versione il furto avveniva invece luogo a metà circa della vacanza (alta distanza temporale). L'assunto di Macrae e collaboratori era che la prima versione avrebbe elicitato una spiegazione di tipo controfattuale e a sua volta questo tipo di spiegazione si sarebbe associata ad un maggior coinvolgimento emotivo dei soggetti con conseguenze in termini di: maggiore severità nei confronti del colpevole, percezione di maggiore gravità del reato e maggiore simpatia per la vittima. La situazione sperimentale non prevedeva una verifica diretta della presenza di una spiegazione controfattuale (ad esempio chiedendo ai soggetti se avevano pensato all'alternativa), ma i risultati sembrano confermare le ipotesi, in quanto le due situazioni proposte hanno determinato effetti diversi nella direzione prevista.

Sarebbe indubbiamente interessante verificare se si sarebbero avuti gli stessi risultati nel caso che i soggetti della ricerca non fossero stati soggetti qualsiasi, ma soggetti esperti in ambito giuridico. Se effettivamente, come indicato dalla ricerca di Amsel e collaboratori, i giuristi ricorrono più spesso alla spiegazione controfattuale, bisognerebbe verificare se le condizioni che attivano questa spiegazione nelle persone comuni agiscono allo stesso mo-

do nei giuristi e soprattutto se anche in questi soggetti viene confermato il legame tra il ricorso a questa spiegazione e l'accentuazione della componente emozionale nel giudizio, rilevata da Macrae e collaboratori nelle persone comuni.

Tra le condizioni che favoriscono la comparsa di una spiegazione di tipo controfattuale nelle persone comuni sembra esservi il tipo di domanda che viene loro rivolta. Questa è la conclusione di una ricerca di McGill e Klein (1993), che ha posto a confronto il ragionamento controfattuale e il ragionamento per contrasto (*contrastive*). In entrambi i casi la spiegazione di un evento ha luogo attraverso il riferimento ad eventi non attualmente presenti, ma nel primo caso si evocano situazioni in cui è assente la causa (Y non sarebbe accaduto se non ci fosse stato X), mentre nel secondo caso si evocano situazioni in cui è assente l'effetto (c'è stato X senza che ne sia conseguito Y). Date le sue caratteristiche, il ragionamento controfattuale è centrato sulla *necessità* di un fattore nel determinare un effetto, mentre quello per contrasto è centrato sulla *sufficienza* di un fattore nel determinare l'effetto stesso.

Supponiamo ad esempio che si chieda ad una persona di spiegare come mai un certo film italiano è stato un fiasco. Una spiegazione di tipo controfattuale si centrerebbe sui casi in cui la possibile causa è assente (il film sarebbe stato un insuccesso anche se non fosse stato italiano ma, ad esempio, americano?); una spiegazione per contrasto si centrerebbe invece sui casi in cui la possibile causa era presente ma l'effetto assente (qual è la differenza tra il film in esame e altri film italiani che invece hanno avuto successo?).

Secondo McGill e Klein, quando la domanda rivolta ai soggetti riguarda la valutazione di uno specifico fattore causale (*evaluation-focused question*), questi saranno orientati ad impegnarsi in un ragionamento di tipo controfattuale; ciò infatti consente di valutare la necessità di quello specifico fattore per quel determinato effetto. Quando invece si pone ai soggetti una richiesta più aperta di spiegazione (*explanation-focused question*), senza focalizzare la loro attenzione su una specifica causa, essi si impegnerebbero più frequentemente in un ragionamento per contrasto, evo-

cando i casi in cui l'effetto non è presente. Questo comportamento sarebbe collegato al fenomeno, già ricordato, secondo il quale le persone non sarebbero orientate in genere a chiedersi il perché di un evento nel caso che tale evento sia reputato appartenere alla normalità. La richiesta di spiegazione di un evento indurrebbe quindi i soggetti a pensare che si tratti di un evento non abituale e ciò li porterebbe ad evocare per contrasto un evento che costituirebbe la normalità. Nel caso che il ragionamento posto in atto sia di questo tipo i soggetti non si impegnerebbero in una ricerca accurata di tutte le cause che possono contribuire a determinare una differenza tra i due eventi, ma si limiterebbero a porre in evidenza alcune di queste cause.

I risultati della ricerca di McGill e Klein hanno confermato la presenza di un collegamento tra il tipo di domanda formulata e il ragionamento causale evocato. Se applichiamo quanto emerso allo specifico contesto legale che ci interessa in questa sede, potremmo dire che il primo tipo di domanda, quello che chiede di valutare una specifica causa, è più simile al compito che devono affrontare i giudici popolari quando devono decidere su un caso. La decisione riguarda l'accertata presenza di uno o più fattori senza i quali non si può parlare di responsabilità del soggetto per un determinato crimine, mentre non prevede in genere la messa in evidenza di tutte le possibili concause più o meno remote di quel crimine. La domanda del secondo tipo, quella relativa alla spiegazione, è invece più frequente nella vita quotidiana.

Uno dei risultati di McGill e Klein sembra di particolare interesse al fine di porre in evidenza le differenze tra il ragionamento nella vita quotidiana e quello presente nel contesto giuridico. I soggetti che venivano richiesti di dare una spiegazione hanno in alcuni casi fatto ricorso a certe cause per spiegare l'evento e a cause di tipo diverso per spiegare un evento opposto al precedente, dimostrando in tal modo un'apparente incoerenza e comunque la tendenza ad evocare più cause per spiegare un evento senza controllare la necessità di ognuna. Questo tipo di comportamento corrisponde a quanto si osserva di frequente nella vita quotidiana, che cioè i soggetti offrono spiegazioni complesse e ridondanti, a volte anche in apparente contrasto tra loro, funzionali agli scopi

di volta in volta presenti nel discorso e nell'argomentazione. Non è certo un comportamento che risulterebbe adeguato nel contesto giuridico.

Un esplicito confronto, anche se solo sul piano teorico, tra ragionamento nella vita quotidiana e ragionamento giuridico è stato effettuato per quanto riguarda la scelta delle fonti e l'utilizzo delle informazioni a sostegno di una determinata interpretazione di un fatto (*evidence*) (Rettig, 1990). Anche in questo caso, come nella ricerca di McGill e Klein, si è rilevato che nella vita quotidiana il ragionamento effettuato risponde « a criteri di adeguatezza esplicativa più che di verificabilità empirica » (p. 65), nel senso che le persone non si propongono generalmente di controllare puntualmente la veridicità e l'attendibilità delle informazioni da loro utilizzate, e scelgono quelle funzionali all'argomentazione nel contesto. A proposito di questa scelta basti pensare all'ampio ricorso ai media elettronici o su carta stampata, il più delle volte senza che vengano esplorate più fonti indipendenti. Rettig pone in evidenza anche l'ampio ricorso ad informazioni vicine all'esperienza personale dei soggetti, quindi l'uso di episodi singoli sperimentati dal soggetto e avvaloranti la sua visione preconcepita, oppure il semplice accumulo di informazioni senza che vi sia uno sforzo per riorganizzarle eventualmente riducendole ad un numero inferiore di elementi.

Si è detto che questo modo di procedere è funzionale al contesto discorsivo in cui l'utilizzo delle informazioni ha luogo. Lo scopo contingente di avere la meglio sul proprio interlocutore può indurre a scegliere un tipo di argomentazione piuttosto che un'altro e a concentrarsi su un'unica linea interpretativa. La necessità di operare delle scelte comportamentali o la scarsa necessità di rendere conto delle proprie posizioni può far sì che la costruzione nella vita quotidiana sia meno stabile delle costruzioni proprie del contesto legale o dei contesti scientifici. Nella vita quotidiana la richiesta di rendere conto delle proprie posizioni (*accountability*) non è in genere pressante e un eventuale cambiamento nell'interpretazione o nella posizione può essere ampiamente tollerato. Lo stesso non si può dire per il contesto scientifico e per quello legale, nei quali il cambiamento di posizione è meno tollerato e in ge-

nere giustificato solo dal sopravvenire di informazioni prima indisponibili.

Il modo abituale di utilizzare le informazioni nella vita quotidiana appare in contrasto con molte delle richieste che vengono fatte alle persone quando operano in qualità di giurati. Rettig porta come esempio le richieste di: ignorare prove dichiarate inammissibili, operare una distinzione a livello di credibilità tra le prove derivanti da osservazione diretta e quelle invece riportate da altri, porre a confronto e valutare testimonianze o perizie contrastanti.

### 3. Conclusioni.

Le considerazioni svolte finora pongono in evidenza che la questione della specificità del ragionamento giudiziario è a tutt'oggi ancora irrisolta. Un progresso in questa direzione potrebbe venire probabilmente da ricerche che prendano in esame due variabili, da un lato il *tipo di competenza* del soggetto che effettua il ragionamento e dall'altro il *tipo di compito* proposto. Per quanto riguarda la prima variabile i confronti finora effettuati, sia tra esperti e inesperti (Catellani, 1992) sia tra esperti e persone comuni (Amsel, Langer, Loutzenhiser, 1991), sembrano dimostrare che una competenza specifica in ambito giudiziario ha in effetti un'influenza sulla rappresentazione del caso e sui processi di ragionamento connessi. La peculiarità del ragionamento degli esperti in ambito giudiziario potrebbe essere tuttavia limitata al loro dominio e, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni, potrebbe non ripresentarsi quando gli stessi esperti ragionano in altri campi o nella vita quotidiana. In altre parole non è detto che l'operatore del diritto continui a ragionare come tale anche quando si trova in un contesto diverso da quello giudiziario.

Oltre al tipo di competenza, anche il tipo di compito può facilitare il ricorso a un ragionamento più controllato di quello utilizzato nella vita quotidiana. In particolare certe caratteristiche della richiesta rivolta ai soggetti possono indurre i soggetti stessi ad utilizzare modalità di ragionamento più adeguate al contesto giudiziario, ad esempio il ragionamento controfattuale.

Si tratta dunque di stabilire quanto le modalità di ragionamento in ambito giudiziario siano influenzate dal tipo di competenza e dal tipo di compito, verificando anche le eventuali interazioni tra queste due variabili. Dai risultati di una ricerca di questo tipo potrebbero derivare indicazioni utili sia per eventuali percorsi di formazione al ragionamento dei giudici togati sia per la messa a punto di condizioni e procedure che facilitino il compito dei giudici popolari durante il processo.

### Bibliografia.

- AMSEL E., LANGER R., LOUZENHISER L., « Do lawyers reason differently from psychologists? A comparative design for studying expertise », in STERNBERG R.J., FRENSCH P.A. (a cura di), *Complex problem solving. Principles and mechanisms*, Erlbaum, Hillsdale (NJ), 1991.
- CATELLANI P., *Il giudice esperto. Psicologia cognitiva e ragionamento giudiziario*, Il Mulino, Bologna, 1992.
- EINHORN H., HOGARTH L.R., « Judging probable causes », in *Psychological Bulletin*, 1986, 99, 3-19.
- FONG G.T., NISBETT R.E., « Immediate and delayed transfer of training effects in statistical reasoning », in *Journal of Experimental Psychology: General*, 1991, 120, pp. 34-45.
- HASTIE R. (a cura di), *Inside the juror*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
- KINTSCH W., GREENO J.G., « Understanding and solving word arithmetic problems », in *Psychological Review*, 1985, 95, pp. 163-182.
- LEHMAN D.R., LEMPERT R.O., NISBETT R.E., « The effects of graduate training on reasoning: Formal discipline and thinking about everyday-life events », in *American Psychologist*, 1988, 43, pp. 431-442.
- LIFE M.G., « Counterfactual reasoning as a framework for attribution theories », in *Psychological Bulletin*, 1991, 109, pp. 456-471.
- MACRAE C.N., MILNE A.B. e GRIFFITHS R.J., « Counterfactual thinking and the perception of criminal behaviour », in *British Journal of Psychology*, 1993, 84, pp. 221-226.
- MCGILL A.L., KLEIN J.G., « Contrastive and counterfactual reasoning in causal judgment », in *Journal of Personality and Social Psychology*, 1993, 64, pp. 897-905.
- MILLER D.T., TURNBALL W., MCFARLAND C., « Counterfactual thinking and social perception: Thinking about what might have been », in ZANNA M. (a cura di), *Advances in Experimental Social Psychology*, vol. 23, Academic Press, San Diego (CA), 1990.
- PENNINGTON N., HASTIE R., « Reasoning in explanation-based decision making », in *Cognition*, 1993, 49, pp. 123-163.
- PENNINGTON N., HASTIE R., « The story model for juror decision making », in HASTIE R. (a cura di), *Inside the juror*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
- REEVES L.M., WEISBERG R.W., « Abstract versus concrete information as the basis for transfer in problem solving: Comment on Fong and Nisbett (1991) », in *Journal of Experimental Psychology: General*, 1993, 122, pp. 125-128.
- RETTIG S., « On discursive evidence », in *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1990, 606, pp. 65-71.

- ROSS B.H., « Distinguishing types of superficial similarities: Different effects on the access and use of earlier problems », in *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 1989, 11, pp. 106-125.
- SCHUM D.A., MARTIN A.W., « Formal and empirical research on cascaded inference in jurisprudence », in *Law and Society Review*, 1982, 17, pp. 105-151.
- TVERSKY A., KAHNEMAN D. (a cura di), « Judgment under uncertainty: Heuristics and biases », in *Science*, 1974, 185, pp. 1124-1131.
- WELLS G., GAVANSKI I., « Mental simulation of causality », in *Journal of Personality and Social Psychology*, 1989, 56, pp. 161-169.